

ARCHIVIO GENERALIZIO - Sezione Storica

Chierici Regolari Somaschi

BIOGRAFIE C.R.S.

n. 1230

Curia Generalizia - Roma

P. Sarentini Tommaso 1230

figlio di Fortunato e di Silvana Cordognac, nacque nella parrocchia della cattedrale di Napoli il 10 3 1709. Professore nella casa di S. Demetrio di Napoli il 25 3 1725. Dopo due anni di studio passato nella casa di S. Demetrio fu destinato in uno dei collegi di Napoli come maestro. Nel 1739-40 fu Commissario economo del collegio Macedonio di Napoli. Poi fu trasferito nello studentato di S. Nicola ai Cesarini di Roma prima come maestri di lettere ai novizi, dove già era stato prima alcuni mesi dal 1737 al 1739, ricoprendo anche la carica di bibliotecario. Perché per alcuni mesi nel 1738 fu maestro di retorica nel collegio di Amelia. Dal 1741 al 1742 fu maestro in moribus dei novizi in S. Nicola di Roma.

Nel novembre 1741 fu mandato ministro di disciplina nel collegio Clementino. Vi rimase fino al dic. 1743. In questo tempo, cioè il 10 ottobre 1743 fu eletto teologo del Card. Luigi Lucini: " Sacrarum litterarum, qua excellis, doctrina, vitae probitas, ac morum honestas, nec non alia multa spectatae virtutis tuae merita, gratique animi tui erga nos studia, et obsequia, voluntatem nostram adeo devinxerunt, ut aliquod existimationis et benevolentiae in te nostrae argumentum praebere par esse duximus. Quocirca de sacro Theologiae professore cupientes tibi ipsi huiusmodi munus conferre decrevimus, ideoque vigore praesentium theologum te nostrum eligimus et declaramus... " (ASPSG.: S-d-1539).

Nel dic. 1743 fu deputato maestro di retorica nel collegio di Amelia. Qui vi attese anche all'insegnamento della dottrina cristiana, e alla predicazione. Il 28 IX 1744 tenne la solita annuale accademia per la festa di S. Michele titolare della chiesa e del collegio.

Il 23 VI 1746 tornò nella casa di S. Demetrio di Napoli per dedicarsi alla sacra predicazione. Ne abbiamo una testimonianza archivistica di essere stato predicatore ordinario nella cattedrale di Conza, e di avervi predicato la

quaresima del 1747, "... notum facimus... ministerium evangelicum in m tropolitana ecclesia compsana, non semetipsum, sed Jesum Christum, et hunc crucifixum, in simplicitate et veritatis sermone annunciando, et minima verbum Dei adulterando, cum charitatis ardore et zelo integr persolvisse, atque indubia suae pietatis et fervoris sign ad Dei gloriam augendam, et salutem animarum promovendam praebere, haud desiisse, eosque qui per vitiorum tramites rant dispersi, ad veram viam Domini revocare curasse".

Tale é l'attestato rilasciatogli dall'Arcivescovo di Consa (ASPSG.: S-d- 1541)
Nel 1748 fu per pochi mesi Preposito della casa di S. Demetrio di Napoli; perché l'obbedienza e il bisogno lo destinarono a reggere il collegio di Camerino, dove fu Preposito dal 1748 al 1760. Intanto aveva atteso alla predizione in Città Ducale. Nel 1750 supplì il cananico teologo della cattedrale di Camerino. La situazione della casa di Camerino era una delle più delicate: ai Somaschi era stato affidato l'insegnamento della retorica o eloquenza nella Università; i Superiori vi dovevano provvedere qualificati soggetti; mentre pochissimi o nessuno erano i convittori del collegio frequentato in prevalenza da alunni esterni. E poi come può succedere in piccoli borghi, la condotta, il comportamento, la gestione dei Padri era soggetta ad una facile ispezione e controllo da parte di tutta la cittadinanza. Ciò appare anche da un episodico successo nell'anno 1756. Era costume in tutti i collegi somaschi far recitare nel carnevale opere sceniche e così si faceva anche a Camerino. Alcuni personaggi che avevano intenzione di far eseguire loro recite, si videro compromesso il concorso degli spettatori dalla rappresentazioni che si facevano in colleio; laonde mossero accuse infamanti contro i Somaschi e le loro recite, con l'intenzione di farle impedire. Le accuse giunsero in tutto loco, e l'alto loco domandò informazione al vescovo, il quale non esitò a dare buona testimonianza ai Somaschi.

logio della cattedrale di Camerino. La situazione della casa di Camerino era una delle più delicate: ai Somaschi era stato affidato l'insegnamento della retorica o eloquenza nella Università; i Superiori vi dovevano provvedere qualificati soggetti; mentre pochissimi o nessuno erano i convittori del collegio frequentato in prevalenza da alunni esterni. E poi come può succedere in piccoli borghi, la condotta, il comportamento, la gestione dei Padri era soggetta ad una facile ispezione e controllo da parte di tutta la cittadinanza. Ciò appare anche da un episodico successo nell'anno 1756. Era costume in tutti i collegi somaschi far recitare nel carnevale opere sceniche e così si faceva anche a Camerino. Alcuni personaggi che avevano intenzione di far eseguire loro recite, si videro compromesso il concorso degli spettatori dalla rappresentazioni che si facevano in colleio; laonde mossero accuse infamanti contro i Somaschi e le loro recite, con l'intenzione di farle impedire. Le accuse giunsero in tutto loco, e l'alto loco domandò informazione al vescovo, il quale non esitò a dare buona testimonianza ai Somaschi.

logio della cattedrale di Camerino. La situazione della casa di Camerino era una delle più delicate: ai Somaschi era stato affidato l'insegnamento della retorica o eloquenza nella Università; i Superiori vi dovevano provvedere qualificati soggetti; mentre pochissimi o nessuno erano i convittori del collegio frequentato in prevalenza da alunni esterni. E poi come può succedere in piccoli borghi, la condotta, il comportamento, la gestione dei Padri era soggetta ad una facile ispezione e controllo da parte di tutta la cittadinanza. Ciò appare anche da un episodico successo nell'anno 1756. Era costume in tutti i collegi somaschi far recitare nel carnevale opere sceniche e così si faceva anche a Camerino. Alcuni personaggi che avevano intenzione di far eseguire loro recite, si videro compromesso il concorso degli spettatori dalla rappresentazioni che si facevano in colleio; laonde mossero accuse infamanti contro i Somaschi e le loro recite, con l'intenzione di farle impedire. Le accuse giunsero in tutto loco, e l'alto loco domandò informazione al vescovo, il quale non esitò a dare buona testimonianza ai Somaschi.

legi somaschi far recitare nel carnevale opere sceniche e così si faceva anche a Camerino. Alcuni personaggi che avevano intenzione di far eseguire loro recite, si videro compromesso il concorso degli spettatori dalla rappresentazioni che si facevano in colleio; laonde mossero accuse infamanti contro i Somaschi e le loro recite, con l'intenzione di farle impedire. Le accuse giunsero in tutto loco, e l'alto loco domandò informazione al vescovo, il quale non esitò a dare buona testimonianza ai Somaschi.

e denunciare donde erano partite le accuse, e a indicare le motivazioni: " Mi pare strano essere ciò stato così segreto, che non mi sia giunto all'orecchio, e che il Superiore di questo collegio, che pur conosco per religioso di buona disciplina, gli abbia permessi o tollerati (gli scandali) ", affermò il vescovo; e proseguì " so che di questi Padri non ho mai avuto alcun ricorso, e li vedo adempiere onoratamente ai doveri del loro stato, e della regolar disciplina "; perciò conclude " mi si dà luogo a sospettare che il memoriale (di accusa) avanzato non sia effetto di zelo, ma di vendetta ". (ASPSG.: Cam. 88)

Nel 1760 P. Sorrentini fu eletto Preposito della casa professa di S. Nicola di Roma. Fra gli altri provvedimenti riguardanti l'osservanza si può notare quello che egli prese, che ciascun religioso facesse ogni anno lo sproprrio in iscritto; e permise ai Padri che per loro occorrenti bisogni non potessero avere presso se stessi che due soli zecchini.

L'8 luglio 1761 passò a reggere il collegio Clementino.

Il 30 IV 1763 fu eletto Preposito di S. Demetrio di Napoli, fino al 1768

Nel 1769 fu eletto Provinciale romano.

Nel 1772 Procuratore Gen. sostituto

Nel 1774 Prep. di S. Demetrio

Nel 1775 Prep. Provinciale

Nel 1778 Preposito di S. Demetrio

Nel 1781 Preposito di S. Demetrio e Procuratore gen.

Nel 1784 Procur. gen.

Nel 1787 Preposito Gen.

Nel 1775 si dovette provvedere alla nomina di titolari alle cattedre vescovili del Regno di Napoli, che erano vacanti da molto tempo. La nomina dei vescovi fu avviata a soluzione solo nel 1776, con l'esclusione per opera del Tanucci di 'v scovi papalini', i quali si sarebbero dovuti dare solo ai raccomandati dal Re. Fra i candidati presentati da Roma vi fu anche P. Tommaso Sorrentini, ma la sua candidatura fallì, come si può arguire dalla lettera del Card. Sorrentini.

4

del Card. Orsini già ministro papale a Napoli : " Ill.mo ed ecc. Signore (Duca di Termoli) - Molto volentieri unendomi alle riverite premure di V. Ecc. avrei passato i miei uffici a pro del P.D. Tommaso Sorrentino per una delle chiese vacanti, sì perchè conosco il detto religioso,

che è dignissimo, e l'ho raccomandato altre volte, ma adesso non so, se mi sarà permesso, mentre con la stessa posta del 14 marzo, in cui ricevetti qui i comandi di V. Ecc., ho avuto ordine di raccomandare cinque soggetti in nome di Sua Maestà, perlochè se vi sarà luogo, avrò a preggio d'impiegare le mie parti a favore di d. meritevolissimo Padre, per incontrare insieme il compiacimento di V. Ecc., alla quale ecc. - Roma 21 marzo 1775 - servo vero e par.re: Dom. Card. Orsini " (ASPSG.: S-d-1551). Sotto il generalato di P. Sorrentini (1787-90) maturò la 'separazione' della Provincia napoletana. Secondo il cosituto del Capitolo gen. del 1784, che stabilì i turni e le rotazioni delle cariche maggiori, il Cap. Gen. del-

L'anno 1787 si raduò nel collegio Macedonio di Napoli, perchè si doveva eleggere il Prep. Gen. fra i religiosi della provincia napoletana. Risultò eletto a tutti i voti il P. Tommaso Sorrentini. Anche per il Regno di Napoli era venuto il momento delle ingerenze politiche contro le comunità religiose, preparate già da lungo tempo dalla politica del Finucci. Il 1 sett. 1788 il Re Ferdinando IV emanò il decreto che imponeva la separazione di fatto; all'art. 1 si legge: " Aboliamo ed escludiamo dal governo di monasteri, e se religiose e congregazioni dei nostri regni ogni superiorità, autorità ed ingerenza degli esteri, per effetto di che tutte le comunità religiose esistenti nei nostri regni, senza eccezione alcuna, saranno in avvenire del tutto indipendenti da tali superiori, siano Generali, siano Procuratori gen., siano qualsivogliano altri, come pure da qualsivoglia capitolo, definitorio o consulta che si tenga fuori dello Stato; ed altresì saranno sciolte da qualunque vincolo ed obbligo

5

passivo, sia di giurisdizione o altra polizia religiosa alli monasteri, case religiose, e congregazioni degli stati esteri. Quindi proibiamo sotto la pena del bando dai nostri domini, ad ogni superiore o suddito degli Ordini regolari dei nostri regni di andare, mandare, deputare, o ricorrere ai Capitoli generali, Diete o Congressi che si tengono in alieni domini, ed a qualsivogliano Superiori esteri, come ancora di riceversi qualsiasi patente, ubbidienze, lettere facoltative, onorificenze di gradi, e qualsivogliano carte, che si emanino dai Superiori gen. o Capitoli fuori dei nostri Regni, e di ricevervi qualunque Visitatore, che venga destinato colla loro autorità, e di prestar loro qualunque obbedienza ".

Continua il decreto ponendo i religiosi sotto la giurisdizione dei vescovi; imponendo i Superiori provinciali e i Capitoli nazionali da convocarsi con l'autorizzazione governativa e da celebrarsi sotto la ispezione di un Magistrato o di un vescovo delegato; parallelamente a quanto era già avvenuto nella Lombardia austriaca e nella Rep. Veneta; però si nota nel decreto napoletano una maggior durezza di termini e drasticità di disposizioni che non nelle analoghe leggi austriache e venete.

Così maturò la 'separazione' di questa Provincia dal corpo della Congregazione. I metodi e le disposizioni sono le solite, come negli altri Stati dove si affermarono i principi del giurisdizionalismo, del nazionalismo e dell'anticurialismo. I vescovi stessi non furono riluttanti ad accettare le nuove disposizioni; la maggior parte di essi, formati nell'Università napoletana, dove echeggiavano gli insegnamenti secondo i principi del Giannone e dello Spedalieri, non ebbero parole da pronunciare in contrario.

del resto essi si vedevano in virtù di altre 'prammatiche' ampliati i loro poteri a scapito della curia romana; si vedevano estesa la loro giurisdizione sulle Congregazioni religiose, autorizzati a compiere le viste pastorali anche negli stessi conventi, concludendo così una lunga polemica che era in atto fin dalla fine del sec. XVII

6 e nella trattazione della quale molte volte erano stati soccombenti.

Come già nel 1784, quando si attuò la 'separazione' della provincia lombardo-austriaca e il P. Gen. apparteneva proprio a quella provincia; e così pure nel 1769 quando si attuò la 'separazione' della veneta, e il P. Gen. era re- lioso di quella provincia; così adesso nel triennio in cui maturò la separazione della provincia napoletana il P. Gen. appartiene a questa provincia. Però il P. Gen. Sorrentini in questo triennio si trovò davanti ad una situazione, che non si era verificata analoga nelle altre provincie. Nelle case napoletane risiedevano molti religiosi, lombardi, piemontesi, liguri, e alcuni erano anche superiori. Il P. Gen. si trovò di fronte ad una gravissima difficoltà; bisogna sempre tener presente che la politica instaurata dai ministri del Re era inesorabile. Prima che si giungesse al decreto definitivo del 1788

già si erano avute 'circolari' ministeriali, che limitavano la libertà di scelta degli Ordini religiosi circa le superiorità. Avvenne che l'anno 1787 i Deputati del collegio Caracciolo chiesero per rettore il P. Diego Maderni che era vicerettore nel collegio Ferdinandiano di Napoli. P. Maderni, nativo di Lugano, apparteneva a una 'provincia separata', oltre il fatto di essere doppiamente 'estero'. Il P. Gen. oppose un netto rifiuto, adducendo il motivo suddetto, e volendo invece eleggere un religioso napoletano, " perché la legge del Principe si oppone all'elezione di un estero in superiore di detto collegio " (Atti Proc. Gen.: B-55-c, pag. 214). La faccenda fu portata davanti al Card. Prefetto della Congregazione dei Regolari,

e da qui passò al Papa, il quale diede assoluto ordine di spedire la patente a P. Maderni come Superiore del collegio Caracciolo; Roma non voleva che " si adducessero quei motivi perché ciò non piace a N.S. il Papa " (ibi). Era no gli ultimi tentativi di resistenza fatti dalla curia di Roma per salvaguardare i suoi diritti; Roma non voleva che si parlasse di 'separazioni'. Fu questo l'unico caso

7 che si verificò nella provincia napoletana, e che un tono un po' ...stonato nella condotta della nostra Congregazione in queste delicate faccende; veramente delicate, perché un passo falso è imprudente avrebbe potuto compromettere la situazione e la sussistenza di tutto l'Ordine, e di fronte al Papa, e di fronte al Re. Probabilmente però il P. Gen. Sorrentini sbagliò tattica; egli in omaggio alle Costituzioni dei CRS. non voleva aderire a nomine fatte fuori del Cap. Gen., tanto meno poi maneggiate da persone estranee, né nelle convenzioni col collegio Caracciolo era contemplato che i Governatori del medesimo potessero presentare candidature di qualunque genere per il rettorato. P. Sorrentini per scansare la nomina progettata in quelle forme, si appigliò ad un 'pretesto' che al momento gli sembrò ponderabile; sbagliò, però il nominativo presentato dai Governatori del Caracciolo non passò; si capisce che il P. Gen. trovò altri motivi più efficaci; e P. Maderni invece che rettore del Caracciolo fu eletto dal P. Gen. a suo segretario.

L'anno 1789 P. Sorrentini pubblicò, secondo le Costituzioni, la lettera di convocazione del Capitolo gen., che si radunò nel 1790 nella casa di Alessandria, dovendo toccare per turno alla provincia piemontese l'elezione del nuovo

Prep. Gen. Nessuno dei Padri napoletani intervenne, eccetto il P. Gen. Sorrentini, che ottenne dispensa dal Governo per evidente necessità di cose per deporre il suo mandato e dare relazione dello stato dell'Ordine, dato che egli nel corso dell'anno 1789 aveva compiuto le visite canoniche nelle tre provincie: romana, genovese, piemontese. Veramente nel documento presentato al Governo di Napoli per elezione del Provinciale napoletano l'anno 1790, dopo il Capitolo gen. di Alessandria, i Padri napoletani dovettero scrivere che il P. Sorrentini si portò al Cap. gen. (ASPSG.: S;-d-1542) " non già per rendere ragione dei collegi di Napoli, ma del corpo di sua Congregazione" perché altrimenti non sarebbe stato in linea colla pram-

matica governativa; ma tanto il Governo non c'era là presente ad Alessandria a controllare quello che P. Sor-

8

rentini vi poté aver compiuto; in realtà, come consta dagli Atti, egli rese conto anche dei collegi di Napoli.

Nel Cap. gen. del 1790 P. Sorrentini fu eletto Preposito di S. Demetrio. Nello stesso anno 1790 si dovette presentare al governo di Napoli un "sistema", che fu approvato dalla Vicaria di governo; mantenute intatte le Regole, fu mutato qualcosa circa il regolamento; il Superiore della casa professa, ossia di S. Demetrio, ebbe il titolo di Decano; il P. Provinciale fu chiamato "Superiore maggiore". Il primo Definitorio provinciale si celebrò in agosto 1792; dal 1790 al 1792 governò la provincia "provvisoriamente" col titolo di Decano il P. Tommaso Sorrentini, dato che la R. Vicaria non volle riconoscere la nomina del provinciale P. Gaetano Laviosa fatta dal Cap. gen. del 1790.

P. Tommaso Sorrentini morì a Napoli il 23 luglio 1795

scrive il P. ven. Natta a P. Barca a Padova (4 XI 1790).

P. Sorrentini resse ancora la casa di S. Demetrio nel biennio 1790-1792; poi si ritirò in quiescenza, deposta ogni carica e responsabilità di governo. morì in S. Demetrio il 23 VII 1795.

Insegnamenti di vita religiosa dati da P. Sorrentini Tommaso Prep. Prov. e Prep. Ven.

Lo "sequio alle leggi, che vuol dire spirito di disciplina, con la con eguenza di una scrupolosa osservanza. Fu questo il primo insegnamento che egli diede ai suoi confratelli nella lettera pastorale loro indirizzata appena eletto alla suprema carica: " nihil aliud proponamus quam ipsam Dei humanarumque Ecclesiae legislationem. Hinc etenim fugabitur ignorantia legum, quae ut plurimum peccatorum est causa ". Il richiamo alla osservanza delle leggi anche " umane " della Chiesa è in netta opposizione alla predicazione del semigiansenismo italiano, accarezzato allora, sia pure con buona fede, da molti P. Somaschi, che inclinavano a distinguere troppo, e troppo faticosamente, tra infallibilità pontificia, non messa in discussione, e il potere o l'opportunità che il Papa intervenisse, attra-

9

10

verso gli organi direttivi della Chiesa, a regolare la disciplina nei vari settori della vita ecclesiale. P. Sorrentini, facendo suo il metodo e il linguaggio dei giansenisti, propone che quella osservanza e disciplina che egli inculca, e fissata nelle Ss. Scritture: " ac demum in Ss. Patrum traditione demandatum ". Dopo aver condannato l'errore, ed aver esortato i religiosi a servirsi delle "fonti", dei Concili ecumenici, e degli statuti pontifici, che sono vera e giusta dottrina, comanda che in tutte le case si elegga un ministro idoneo per spiegare questi principi (è una forma di ammodernamento del punto della Costituzione che stabilisce la soluzione del caso di morale una volta al mese); " certe certius hinc eveniet, ut legibus animum adicientes, arbitrium, ex quo multa mala deveniunt, eliminabitur ". Tutta questa lettera pastorale è intonata su questo unico tema: osservanza delle leggi della Chiesa, accettate con docilità d'animo, per quanto riguarda la

disciplina ecclesiastica e regolare. Perciò, dato che questa lettera è dettata per contrapporsi allo " spirito " errante del tempo, è un documento importante nella storia del giansenismo italiano, in un periodo in cui furono molto acute le sue posizioni (si pensi al Sinodo di Pistoia ", e ci presenta la viva voce ufficiale dell'insegnamento pastorale e della presa di posizione della parte responsabile dell'Ordine contro gli errori dei " modernisti " di quei tempi.

Dagli avvertimenti lasciati in atto di visita alla casa durante il suo provincialato e generalato, ricaviamo che P. Sorrentini insistette molto sull'osservanza del voto di povertà, esigendo la pratica di alcune forme che erano allora in uso, come lo sproppio; la cura degli orfani (vedi documento di Ferrara); l'esattezza nei doveri scolastici (vedi Amelia); e la custodia del patrimonio archivistico delle nostre case e delle biblioteche (vedi Ferrara)

Decreti di P. Sorrentini in Atti di visita canonica: 11

Ferrara S. Nicolò - 27 V 1769

Nella cassa del deposito i nostri religiosi, oltre lo sproppio in scriptis, debbano mettere effettivamente in pacchettini diversi tutto il denaro superfluo ai loro bisogni; e che inoltre nella med. venga depositato l'avanzo di cassa di mese in mese, per indi estrarlo secondo i bisogni.

Si facciano gli inventari, a tenore delle nostre Costituzioni, così della roba di sagrestia e chiesa, come dei mobili del collegio, e della casa di campagna, notando altresì esattamente i stigli necessari per l'agricoltura ed altro.

Si faccia l'indice della libreria, e ne conservi la chiave presso di sé il superiore pro tempore, esigendo memoria in scriptis dai nostri religiosi, che chiederanno libri a loro uso nelle stanze private.

Ferrara S.M.B. - 15 3 1790

Ordiniamo che dalla solita sovvenzione che si suol dare dal I.P. per il pranzo del Visitatore, che in questa volta non vogliamo che si faccia, si tolga una quota per la soddisfazione di cinque mesi arretrate, e il rimanente vada a beneficio dei nostri cari orfani, che sempre più raccomandiamo alla caritatevole assistenza dell'odierno nostro P. Vic. Rett. Inculchiamo al med. di insegnare con indefessa cura la Dottr. Crist. ai med. e di non mancare nelle ore libere di istruirli nel leggere e scrivere. Speriamo che non faremo certamente defraudati dalle nostre giuste premure, e che il nostro P. Vicario procurerà adattarsi al comodo degli orfani, che vanno allevati per ritrovare il tempo opportuno per istruirli i poveri orfani alle nostre cure affidate.

12

Amelia - 23-1-1930

Raccomandiamo caldamente l'osservanza esatta delle nostre SS. Costituzioni, il contegno religioso, e la vigilanza sopra i propri doveri, e soprattutto una scrupolosa esattezza sulla scuola per togliere ai poco affezionati le armi onde pregiudicare al decoro nostro, e smentire così le voci sparse, le quali sebbene false, possono essere sempre d'un grave pregiudizio nelle critiche circostanze di questo nostro coll.